

www.expartecreditoris.it

Cass. pen. Sez. II, Sent. (ud. 05-04-2016) 20-04-2016, n. 16372

UDIENZA PRELIMINARE

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE**

Composta dagli **Ill.mi Sigg.ri Magistrati:**

**Dott. GENTILE Mario - Presidente -
Dott. GALLO Domeni - rel. Consigliere -**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal:

P.M. presso il Tribunale di Messina;

contro:

C.R.M., A.D., P.P.,

avverso la sentenza n. omissis/2015 del Tribunale di Messina, Sezione G.u.p.;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GALLO Domenico;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI NARDO Marilia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per P., l'avv. omissis, quale sostituto dell'avv. omissis; per C., l'avv. omissis; per F., l'avv. omissis; per A., l'avv. omissis, che hanno concluso per il rigetto del ricorso del PM.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza ex art. 425 c.p.p., in data 25 febbraio 2015, il Gup presso il Tribunale di Messina, dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.R.M., F.C., A.D. e P.G., in ordine al reato di usura loro ascritto, perchè il fatto non costituisce reato.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso il P.M., sollevando due motivi di gravame con i quali deduce l'erronea applicazione degli artt. 43, 47 e 644 c.p. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

2.1 In relazione al primo motivo si duole della mancata configurazione dell'elemento soggettivo del reato contestato, con riferimento a tutti gli imputati e la attribuzione ad un errore scusabile

Sentenza, Cassazione penale, sez. seconda, Pres. Gentile – Rel. Gallo, 05 aprile 2016, n. 16372

dell'applicazione di tassi usurari nel rapporto bancario *de quo*.

2.2 Relativamente al secondo motivo si duole della contraddittorietà della motivazione in quanto farebbe riferimento ad un principio di diritto, di cui alla sentenza della S.C. n. 46669/2011 inapplicabile nel caso di specie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi di merito non consentiti nel giudizio di legittimità.

2. Il procedimento in questione nasce da una imputazione di concorso in usura elevata nei confronti di un funzionario responsabile della locale Agenzia BANCA (C.R.), del legale rappresentante della BANCA (F.C.) e dei responsabili dell'Ufficio tassi della BANCA per il terzo trimestre 2009 (A.D.) e per il 4 trimestre 2009 (P.P.) con riferimento ad una relazione di c/c accesa presso la predetta BANCA dalla Spa CLIENTE o sul quale risultavano praticati, nel periodo compreso fra il 3 ed il 4 trimestre 2009, tassi di interesse superiori al tasso soglia indicato dai Decreti Ministeriali emanati in attuazione della L. 7 marzo 1996, n. 108 che aveva novellato l'art. 644 c.p. Il Gup rilevava che il superamento del tasso soglia era avvenuto nei due trimestri in questione, sia includendo nel metodo di calcolo la commissione massimo scoperto (CMS), sia escludendo tale voce. Essendo così accertato l'elemento obiettivo del reato, il Gup escludeva la ricorrenza dell'elemento soggettivo prendendo in considerazione:

- a) la marginale entità degli sforamenti del tasso;
- b) la episodicità degli sforamenti nell'ambito di un rapporto durato 9 anni;
- c) la eterogeneità dei soggetti individuati come responsabili;
- d) la palese insussistenza di un reale utile, sia per la Banca e meno ancora per i soggetti stessi.

3. Per risolvere le questioni dedotte con il ricorso del PM, occorre avere riguardo alla natura della sentenza di proscioglimento ex art. 425 c.p.p..

La regola di giudizio che governa la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup all'esito della fase dell'udienza preliminare è quella inerente alla prognosi di non evoluzione in senso favorevole all'accusa del materiale probatorio raccolto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 45046 del 11 novembre 2008 Cc. Rv. 242222). Al riguardo questa Corte ha ribadito che: "*La previsione di cui all'art. 425 c.p.p., comma 3, - per la quale il G.u.p. deve emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddittori - è qualificata dall'ultima parte del suddetto comma 3 che impone tale decisione soltanto ove i predetti elementi siano comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio. Ne deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto - e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere*" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22864 del 15 maggio 2009 Cc. (dep. 03 giugno 2009) Rv. 244202).

Sulla scia di tale orientamento giurisprudenziale è stato successivamente precisato che: "*il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi di prova contraddittori od insufficienti. Ne consegue che il giudice, anche in tal caso, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo quando sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rimanere tali all'esito del giudizio*" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 33921 del 17 luglio 2012 Cc. (dep. 06 settembre 2012) Rv. 253127).

4. Tanto premesso, nella fattispecie non ricorre l'ipotesi che gli elementi istruttori raccolti possano avere una qualunque evoluzione nel corso del dibattimento in quanto tutte le ipotesi possibili di

Sentenza, Cassazione penale, sez. seconda, Pres. Gentile – Rel. Gallo, 05 aprile 2016, n. 16372

calcolo del Tasso Effettivo Globale Medio applicato alle due relazioni di conto corrente in essere con la CLIENTE S.R.L. sono state prese in considerazione dal Consulente tecnico del P.M. ed il Gup ha preso in considerazione anche il conteggio più sfavorevole agli imputati. Non essendo possibile alcun ulteriore sviluppo in dibattimento, in senso favorevole all'accusa, del materiale istruttorio raccolto, non può essere censurata la sentenza di non doversi procedere pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare poichè l'art. 425, comma 1, impone al Gup di pronunciare sentenza di proscioglimento quando *"risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato."*

La sentenza impugnata, pertanto, è coerente con la regola di giudizio che governa l'esito dell'udienza dibattimentale, ai sensi dell'art. 425 c.p.p. in quanto nessun ulteriore sviluppo istruttorio potrebbe incidere sulla valutazione dell'elemento soggettivo, che rimane ancorato agli elementi acquisiti, sui quali è intervenuto il giudizio del Gup, le cui conclusioni sono adeguatamente argomentate e priva di vizi logico-giuridici.

Di conseguenza la motivazione della sentenza impugnata sfugge ad ogni censura.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M..

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2016

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*